



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO : Lavoro – DPG007

Pescara, 15 APR. 2020

Prot. n. RA 0102042/20 DPG007

A TUTTI I SOGGETTI PROMOTORI
TIROCINI EXTRACURRICULARI

A TUTTI I SOGGETTI OSPITANTI
TIROCINI EXTRACURRICULARI

Oggetto: Emergenza Covid-19. Tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo. Indicazioni operative in materia di gestione delle sospensioni e proroghe tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo.

- visto il comunicato in data 9 marzo 2020, del dirigente del Servizio Lavoro e del Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale in materia di tirocini extracurricolari;
- vista l'ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, n. 5, del Presidente della Giunta regionale sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo;
- Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020
- Vista il D.P.G.R. n. 35 in data 11 aprile 2020:
- Vista la circolare esplicativa prot. n. 93456 in data 3.4.2020 in materia di tirocini extracurricolari;

Nel comunicare il prolungamento della sospensione dei tirocini extracurricolari fino alla data del 3 maggio p.v., fatto salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti nazionali e regionali, si evidenzia che le indicazioni operative contenute nella precedente circolare esplicativa prot. n. 93456, emanata in data 3 aprile 2020 dallo scrivente Dipartimento in materia di tirocini extracurricolari, restano confermate, ad eccezione di quanto sotto riportato:

SOSPENSIONE TIROCINIO

nel caso in cui il soggetto ospitante provveda alla sospensione del tirocinio (che quindi non prosegue neanche in modalità formativa a distanza), laddove consentito dalla normativa di riferimento (INAIL) e dalle condizioni di polizza assicurativa stipulata con idonea compagnia

assicuratrice, si potrà procedere anche alla sospensione dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e della responsabilità civile verso terzi, fermo restando la permanenza della copertura assicurativa del tirocinante per tutto il periodo pregresso la sospensione stessa. Resta inteso che il tirocinio potrà essere riattivato, solo a condizione che vengano contemporaneamente riattivate anche le coperture assicurative di cui sopra è cenno. Si è proceduto, pertanto, alla rettifica del modello di comunicazione di sospensione del tirocinio (**Allegato n. 1**), fermo restando che restano valide anche le comunicazioni già inviate con il vecchio modello e, quindi, non si dovrà tener conto dell'impegno del soggetto ospitante a prorogare le coperture assicurative, laddove sussista la possibilità di sospensione delle stesse.

Con l'occasione, si ribadisce quanto già disposto con la circolare esplicativa prot. n. 93456 in data 3 aprile 2020, e cioè che il tirocinio, **fino alla definitiva sospensione delle misure emergenziali e restrittive in corso, adottate sia dal Governo centrale che regionale, può proseguire solo ed esclusivamente con la modalità di formazione a distanza. Anche nel caso in cui il soggetto ospitante rientri tra le aziende autorizzate – dai provvedimenti governativi - a proseguire o riavviare le proprie attività produttive/commerciali/di servizi.**"

UNILAV - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE/PROROGA DEL TIROCINIO

a seguito della pubblicazione di una faq sull'argomento in data 3 aprile u.s. sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui non si è potuto tener conto nella precedente circolare esplicativa dello scrivente Dipartimento di pari data (03.04.2020), a rettifica di quest'ultima si chiarisce che **se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva** (o comunque il tirocinio risulti sospeso in attuazione dei provvedimenti regionali), lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto. **Nel caso in cui, invece, la data di scadenza del tirocinio cade in una data successiva al periodo di sospensione dello stesso tirocinio**, così come disposta dai provvedimenti nazionali e regionali, alla prevista e originaria data di scadenza, il tirocinio dovrà essere prorogato per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione (sempre entro il termine di 5 giorni). Non è più necessario, quindi, inviare le comunicazioni di sospensione (trattata come proroga), così come indicato nella precedente circolare esplicativa del 3 aprile u.s..

Si richiama anche l'attenzione sul contenuto dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), in corso di conversione in Legge.

Resta salva la possibilità di accentrare l'invio della C.O. (UNILAV) a livello nazionale, per i soggetti ospitanti, che hanno attivato un tirocinio presso una sede operativa nella Regione Abruzzo, ma che hanno sede legale in altre Regioni e che quindi non utilizzano il sistema informativo regionale (SIL 25).

PROSECUZIONE TIROCINIO MEDIANTE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA

Qualora il tirocinio prosegua in modalità formativa a distanza, acquisito il formale parere del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si comunica **che i tirocinanti non**

devono essere indicati e inclusi nel caricamento massivo delle comunicazioni dei lavoratori dipendenti autorizzati allo *smart working*, attraverso la procedura semplificata e snella presente sulla piattaforma dello stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti ed indicazioni in materia.

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

Il Direttore Dipartimento Lavoro-Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente